

# STATUTO Associazione "PROGETTO FAMIGLIA – AFFIDO – TEGGIANO" Onlus

## TITOLO I – COSTITUZIONE E SEDE

### **Art. 1. - Denominazione**

1. È costituita, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, della legge-quadro sul volontariato n. 266/91 e del D.lgs 460/97, una libera associazione, denominata "Progetto Famiglia - Affidò - Teggiano Onlus" (di seguito *Associazione*).

### **Art. 2. – Sede**

1. L'Associazione ha la sua sede sociale, in Teggiano (SA) in piazza IV Novembre (c/o Caritas Diocesana di Teggiano – Policastro). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria

### **Art. 3 - Sezioni**

1. Essa può fondare sue Sezioni su tutto il territorio italiano ed all'estero.

### **Art. 4. – Onlus e fini di volontariato**

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, garantendo la democraticità della struttura.

2. Sia nella denominazione che in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, userà espressamente la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS", così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera i) del D.lgs 460/97.

### **Art. 5. – Federazione Progetto Famiglia**

1. L'Associazione aderisce, in qualità di socio effettivo, all'Associazione "Progetto Famiglia – Affidò" Onlus di S. Egidio M.A. (SA);

L'Associazione aderisce altresì alla Federazione Progetto Famiglia e si impegna a rispettarne il regolamento ed a partecipare alle attività del relativo Coordinamento Affidò.

## TITOLO II – OGGETTO SOCIALE

### **Art. 6.**

1. La missione dell'Associazione si realizza attraverso lo svolgimento di attività di volontariato rientranti nei seguenti settori: (ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460):

- a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) assistenza sanitaria;
- c) beneficenza;
- d) istruzione;
- e) tutela dei diritti civili;

2. Per solidarietà sociale s'intende tutte le possibili attività, sia di prevenzione che di sostegno al disagio conclamato, rivolte ad ogni essere umano, ed in particolare modo alla famiglia ed ai minori.

3. L'Associazione persegue tale missione operando in conformità con la visione cristiana e l'insegnamento della Chiesa Cattolica ed in sintonia con la Diocesi in cui opera.

### **Art. 7.**

1. L'Associazione, in particolare, intende, farsi carico delle esigenze dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo.

2. A tal fine si sforza di:

- a) contribuire alla promozione di una cultura della famiglia in condizioni di disagio sociale, economico, culturale e psicofisico, dell'accoglienza e della vita;
- b) promuovere una capillare rete di affidò familiare in grado di affiancare validamente i minori maltrattati o in condizioni familiari disagiate quali ad esempio figli di tossicodipendenti, alcolisti o disagio mentali, e le famiglie di origine;
- c) eliminare, o almeno ridurre, il collocamento di minori in strutture di accoglienza residenziale, specie strutture che appaiono particolarmente restrittive e coercitive della libertà individuale del minore;
- d) sostenere le famiglie di origine favorendo la risoluzione dei problemi che determinano la temporanea inidoneità e permettendo ai minori un rientro "rapido";

- e) promuovere la pratica dell'affido consensuale, mirando a ridurre il grado di sfiducia e di pregiudizio delle famiglie "disagiate" relativamente alla pratica dell'affido familiare, inteso più come un aiuto all'intero nucleo familiare che come "perdita", se pur temporanea, di un figlio;
- f) stimolare, agendo presso i vari livelli istituzionali, l'emanazione di norme e la costruzione di politiche sociali che tengano in conto, come aspetto primario, i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, specie se collocati all'esterno del proprio nucleo familiare.

#### **Art. 8.**

1. Nel perseguimento degli scopi sopra enunciati l'*Associazione* realizzerà, in particolare, gli interventi di cui ai commi successivi. Tutte le attività di seguito elencate sono esclusivamente rivolte a soggetti in situazioni di svantaggio economico, sociale, fisico e psichico.
2. Attività di sensibilizzazione sulla tematica dell'affido e dell'accoglienza familiare mediante: produzione di materiale divulgativo (depliant, mostre, ...); incontri con parrocchie, scuole, gruppi ecclesiali, associazioni; manifestazioni in luoghi pubblici; presenza sui mass-media (produzione e diffusione di spot televisivi, radiofonici, presenza sulle teste giornalistiche, ...) e sul web (cura di siti internet specifici, ...); ...
3. Studi ed approfondimenti sulla tematica, mediante: biblioteca specializzata; produzione di sussidi metodologici, indagini sulla situazione dell'affido, ...
4. Costituzione ed accompagnamento dei gruppi di famiglia affidatarie, mediante: individuazione delle famiglie disponibile/interessate; preparazione iniziale delle stesse; istituzione delle anagrafi locali degli affidatari; preparazione permanente (gruppi di discussione e di auto-aiuto, vacanza/studio per famiglie affidatarie, ...); preparazione dei responsabili dei gruppi di affidatari; supervisione e supporto al percorso dei singoli gruppi di affidatari; co-progettazione e co-verifica operativa ed economica con i responsabili dei gruppi e con tutti gli affidatari in merito ai percorsi di affido; ...
5. Avvio e sostegno agli affidi, mediante: raccolta delle richieste di inserimento di minori presso le famiglie affidatarie; abbinamento minori/affidatari; elaborazione dei progetti socio-educativi; cura e supervisione del rapporto con i servizi pubblici competenti (Tribunale per i Minorenni, Servizi Sociali Comunali, ...) e dell'aspetto psico-pedagogico degli affidi in corso; accoglienza temporanea, a tempo pieno o part-time, a cura delle famiglie affidatarie socie dell'associazione; supervisione e preparazione dell'attività dei consulenti locali; tutela legale delle famiglie affidatarie; sostegno progettuale ed organizzativo mediante l'integrazione con le altre espressioni della Federazione Progetto Famiglia; sostegno economico a fronte di situazioni problematiche; ove possibile, sostegno sociale alle famiglie di origine dei minori affidati; ...
6. Promozione di politiche sociali e di provvedimenti legislativi, mediante: presenza ai tavoli di concertazione per l'elaborazione dei Piani di Zona; promozione e partecipazione a coordinamenti del terzo settore impegnato nel campo; promozione e collaborazione con le Province e le Regioni per l'elaborazione e la cura di Piani Provinciali e/o Regionali per l'Affido; realizzazione di convegni e manifestazioni di pubblico confronto tra le istituzioni; elaborazione e diffusione di regolamenti regionali e d'ambito territoriale; realizzazione di protocolli d'intesa con Comuni, Scuole, ASL, ... per il sostegno ai percorsi di affido familiare; ...

#### **Art. 9.**

1. L'*Associazione*, nel perseguire quanto previsto dagli articoli precedenti, si impegna a promuovere il bene della famiglia, intesa come prima cellula della società. A tal fine si preoccupa di dare rilevanza sociale, politica e culturale all'istituzione familiare nonché ad attivare servizi di sostegno e consulenza atti a rispondere alle diverse esigenze della famiglia.
2. L'*Associazione* si impegna inoltre a diffondere una cultura della vita che riconosca il valore della persona umana dal concepimento alla morte naturale; e nel contempo a sostenere l'accoglienza della vita nascente attraverso un fattivo impegno che venga incontro a tutte le situazioni di difficoltà che si oppongono allo sviluppo del concepimento, con una particolare attenzione verso le madri.

#### **Art. 10.**

1. L'*Associazione* s'impegna, nel rispetto della propria missione, nella collaborazione con tutti i gruppi ed i singoli impegnati in attività di solidarietà sociale.
2. Altresì promuove l'integrazione tra servizio pubblico e servizio privato al fine di realizzare una rete inter-istituzionale che, coinvolgendo tutti gli attori necessari, garantisca la realizzazione di interventi sociali integrati, efficienti ed efficaci.

#### **Art. 11.**

1. Per i fini suddetti l'*Associazione* può provvedere a svolgere esclusivamente attività connesse funzionalmente e direttamente a quelle elencate in precedenza.
2. Può organizzare mostre, manifestazioni, dibattiti e congressi.

#### **Art. 12.**

1. L'*Associazione* oltre alle attività menzionate nei precedenti articoli svolge ogni altra attività di assistenza sociale e socio sanitaria e di beneficenza in favore delle famiglie, minori a rischio, anziani e handicappati, purché esclusivamente comprese nei settori di cui all'art. 6 o ad esse direttamente connesse. È fatto divieto di svolgere attività diverse da

quelle sopra elencate ad eccezione di quelle direttamente connesse quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Associazione svolge le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

### TITOLO III - SOCI

#### **Art. 13. - Requisiti**

1. Possono divenire soci dell'Associazione le persone fisiche maggiori di 18 anni, cittadini italiani o stranieri, e gli Enti riconosciuti e non riconosciuti, interessati al suo scopo sociale.

#### **Art. 14. - Criteri di ammissione**

1. Coloro che desiderano divenire soci devono inoltrare apposita domanda di ammissione al Consiglio di Presidenza nella quale sia indicata la tipologia di socio cui intendono aggregarsi, tra quelle previste ai successivi articoli 18 e seguenti del presente statuto.

2. In caso di accettazione, devono altresì versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio stesso.

3. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4. È vietata qualsiasi disposizione che limiti l'ammissione dei soci a motivo di particolari condizioni economiche o a discriminazioni di qualsiasi natura.

5. Parimenti è vietata ogni disposizione che colleghi, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

#### **Art. 15. - Esclusione e recesso dei soci**

1. I soci possono essere esclusi per indegnità o per morosità. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio di Presidenza.

2. L'associato ha diritto di recesso dall'associazione.

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

#### **Art. 16. - Diritti dei soci**

1. In base al principio di uguaglianza i soci hanno tutti i medesimi diritti ed in particolare:

a) il diritto di partecipazione all'assemblea;

b) il diritto di voto deliberativo, ivi compreso il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, come stabilito dall'art. 10. comma 1, lettera h) del D.lgs. 460/97.

c) il diritto di eleggibilità.

2. È escluso il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

#### **Art. 17. - Doveri dei soci**

1. I soci hanno il dovere di versare le quote stabilite annualmente dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

2. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti a versare la quota annuale di associazione.

3. I soci sono inoltre tenuti, nelle forme specifiche della propria tipologia, a promuovere la crescita dell'associazione.

4. In ogni caso le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

#### **Art. 18. - Tipologie di soci**

1. I soci possono essere di due categorie: a) soci effettivi; b) soci aderenti;

#### **Art. 19. - Soci effettivi**

1. Sono soci effettivi coloro che – persone o Enti – contribuiscono alla crescita dell'Associazione e alla realizzazione del suo scopo sociale mediante la collaborazione pratica e il contributo associativo.

#### **Art. 20. - Soci aderenti**

2. Sono soci aderenti tutti coloro che contribuiscono alla crescita dell'Associazione mediante il solo contributo associativo.

#### **Art. 21. Qualifiche particolari**

1. Ai soci, effettivi o aderenti, può essere riconosciuta la qualifica di soci fondatori o di soci onorari.

2. Queste attribuzioni non modificano i diritti ed i doveri degli stessi, che pertanto restano basati su una regola di uguaglianza generale.

#### **Art. 22. - Soci fondatori**

1. Sono soci fondatori coloro – persone o Enti – che siano intervenuti nella costituzione dell'Associazione.

2. Questa qualità sarà conservata vita natural durante, a meno che non siano esclusi dall'Associazione per indegnità che dovrà essere votata dall'Assemblea dei soci e avere il voto favorevole di tutti gli altri soci fondatori.

#### **Art. 23. - Soci onorari**

1. Sono soci onorari coloro che con la loro attività, svolta nei settori e per finalità di cui allo scopo sociale dell'Associazione, e conformemente alla visione cristiana della vita, proposta nel messaggio evangelico e nell'insegnamento del Magistero della Chiesa, abbiano acquistato particolari benemeritenze.

2. La qualità di soci onorari viene attribuita dal Consiglio di Presidenza mediante apposita deliberazione e richiede un atto scritto di accettazione da parte dei nominati con il quale aderiscono formalmente all'Associazione e scelgono di aggregarsi ad una delle tipologie di cui all'art. 18.

#### **Art. 24. - Prestazioni dei soci**

1. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle attività di volontariato prestate in forma personale, volontaria, libera e gratuita dai propri soci, senza fini di lucro anche indiretto e per ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

2. L'attività di volontariato dei soci non può essere retribuita in alcun modo, né dall'Associazione, né dai beneficiari. Ai soci possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

3. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

4. L'Associazione assicura i propri soci che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile contro terzi.

5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, purché non si tratti di soci, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da esse svolta.

### **TITOLO IV – ORGANI STATUARI**

#### **Art. 25. – Organi statutari**

1. L'Associazione, si organizza nei seguenti Organi Statuari:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Presidenza;
- c) il Presidente.

2. Le cariche sono tutte elettive, durano tre anni, sono rieleggibili e gratuite.

3. La struttura associativa si regge su criteri di democraticità.

### **Sezione I – ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art. 26. – Composizione**

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

2. Gli associati possono farsi rappresentare nell'Assemblea, con delega scritta, da altri associati, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri;

3. Gli Enti associati partecipano all'assemblea mediante il proprio legale rappresentante o altro referente preventivamente indicato mediante comunicazione scritta.

#### **Art. 27. – Compiti dell'assemblea**

1. L'Assemblea delibera in merito a:

- a) approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo predisposto dal Consiglio di Presidenza. Tale deliberazione va effettuata entro il mese di aprile dell'anno successivo.
- b) indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- c) numero e nomina dei componenti del Consiglio di Presidenza;
- d) modifiche dello statuto, modifiche o istituzioni di regolamenti;
- e) scioglimento dell'Associazione;
- f) devoluzione del patrimonio;
- g) tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

#### **Art. 28. Convocazione**

1. L'assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, al quale spetta constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in assemblea. In caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

3. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati

4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

#### **Art. 29. – Deliberazioni.**

1. L'assemblea, compreso il caso di deliberazioni inerenti l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, si intende validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni vengono prese con voto favorevole della metà più uno dei presenti
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
4. Per le deliberazioni inerenti la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, l'assemblea si intende validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati. In tal caso le deliberazioni richiedono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art. 30. - Verbali**

1. Delle riunioni di assemblea si redige sull'apposito libro sociale il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

### **Sezione II - CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

#### **Art. 31. – Composizione**

1. L'attività dell'Associazione è amministrata da un Consiglio di Presidenza composto da un numero dispari di membri, eletti dall'assemblea.
2. L'assemblea stessa fissa il numero dei membri, che devono in ogni caso essere almeno cinque.
3. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo le spese sostenute e documentate
4. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Presidente convocherà l'assemblea dei Soci che provvederà alla sua sostituzione.

#### **Art. 32. – Compiti**

1. Al Consiglio spetta:
  - a) nominare nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
  - b) attuare sul piano operativo, le indicazioni programmatiche approvate dall'assemblea dei soci;
  - c) il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione finalizzati alla realizzazione del precedente punto b
  - d) deliberare in ordine all'accettazione o meno delle istanze di associazione
  - e) deliberare in ordine alla nomina di soci onorari.
  - f) deliberare in ordine alla esclusione dei soci per indegnità o morosità;
  - g) fissare l'importo della quota sociale annuale;
  - h) redigere annualmente, in via obbligatoria, il rendiconto economico-finanziario consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, ed il bilancio preventivo. Il rendiconto consuntivo deve essere redatto in modo tale da far risultare con chiarezza i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
  - i) costituire sezioni dell'associazione e nominarne o revocarne i Direttori;
  - j) nominare o revocare i responsabili delle varie realtà ed ambiti di intervento dell'associazione;
  - k) istituire gli eventuali organi accessori di cui al successivo art. 38, nominandone i membri ed i responsabili.
2. Il Consiglio di Presidenza ha facoltà di delegare ad altri soci lo svolgimento di funzioni connesse ai punti b e c di propria competenza.

#### **Art. 33. – Convocazione e Deliberazioni**

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, o che ne sia fatta richiesta almeno dalla maggioranza dei suoi membri.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
3. Per la validità delle deliberazioni - da adottarsi sempre con voto palese - occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per gli argomenti di maggiore importanza a giudizio del Presidente è richiesta la presenza di tutti i membri del Consiglio e il voto della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 34. - Verbali**

1. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## Sezione III – PRESIDENTE

### Art. 35. - Nomina

1. Il Presidente, è nominato dal Consiglio di Presidenza tra i propri membri.

### Art. 36. – Compiti del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

2. In sua assenza, tale rappresentanza spetta al Vice Presidente.

3. Suoi compiti sono:

- a) presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio di presidenza;
- b) costituisce sezioni dell'associazione e ne nomina o revoca i loro Direttori, che risponderanno a lui della loro attività;
- c) nomina o revoca responsabili delle varie realtà ed ambiti di intervento dell'associazione, che risponderanno a lui della loro attività;
- d) è competente per i rapporti bancari e finanziari;
- e) è competente per le assunzioni, trasferimenti e licenziamenti del personale dipendente.

### Art. 37. – Deleghe

1. Il Presidente può delegare, mediante atto scritto, qualsiasi membro dell'Associazione nello svolgimento delle attività che gli competono.

2. La delega si considera valida fino al momento della sua revoca.

## TITOLO V – ORGANI ACCESSORI

### Art. 38. – Organi accessori

1. Al fine di perseguire meglio i propri scopi l'Associazione può istituire:

- a) uno o più *gruppi di lavoro*;
- b) uno o più *comitati di sostegno*;
- c) un'*équipe tecnica*;

2. I *gruppi di lavoro*, composti da almeno due soci, possono essere articolati in base ai seguenti criteri:

- a) per territorio, in base alla zona di residenza dei soci in esso coinvolti;
- b) per progetto, in base al tipo di intervento specifico da sviluppare.

Per ciascun gruppo di lavoro il Consiglio di Presidenza nomina uno o più responsabili.

3. I *Comitati di sostegno* sono organi composti da persone fisiche o enti che, pur non essendo soci dell'Associazione, ne condividono gli scopi e le modalità di intervento e desiderano sostenerne l'attività mediante contributi finanziari e/o la propria competenza professionale. Per ciascun comitato il Consiglio di Presidenza nomina un presidente, un segretario ed eventuali altri compiti di responsabilità.

4. L'*équipe tecnica* è un organo composto da uno o più operatori retribuiti non soci, che contribuiscono all'attività Associativa con il proprio apporto professionale. All'occorrenza a questi vengono assegnati incarichi di responsabilità, come quello di *Direttore Generale dell'Associazione* o di responsabili di alcune aree d'intervento specifiche.

5. Gli organi accessori vengono istituiti dal Consiglio di Presidenza che ne nomina i componenti ed i responsabili. Non vi è incompatibilità tra le cariche statutarie e la nomina in uno o più organi accessori.

6. Il Consiglio di Presidenza, ove lo ritenesse opportuno, può dotare uno o più organi accessori di uno specifico regolamento di funzionamento.

7. Gli organi accessori hanno momenti propri di elaborazione e di verifica. Periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, vengono ascoltati in via consultiva dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza, specie in ordine alla programmazione/verifica delle attività associative.

### Art. 39. – Assistente spirituale

1. L'Assistente Spirituale è il Direttore *pro tempore* della Caritas Diocesana di Teggiano-Policastro o dell'Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare, ovvero un altro sacerdote, da questi delegato, previo parere favorevole del Vescovo.

2. L'Assistente Spirituale ha facoltà di partecipare alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Presidenza, con funzioni consultive e non deliberative.

3. L'Assistente Spirituale rende visibile il rapporto tra l'Associazione e la Chiesa Diocesana. Cura, in modo particolare, la formazione spirituale dei soci e collabora alla stesura delle linee guida che annualmente l'Associazione individua, sostenendone la piena sintonia con gli orientamenti della Diocesi.

## TITOLO VI - PATRIMONIALITÀ E RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ASSOCIAZIONE

### Art. 40. - Patrimonio

1. Per il conseguimento del suo oggetto sociale l'Associazione possiede un suo patrimonio sociale.

2. Esso consiste in:

- a) quote e contributi degli associati;
  - b) eredità, lasciti, donazioni e legati;
  - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifici e documentati attività e progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
  - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - f) entrate derivanti dalle attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di volontariato.
3. Esso, dietro decisione del Consiglio di Presidenza, può essere in parte vincolato in titoli, o in beni mobili ed immobili, sempre sotto l'amministrazione statutaria.

#### **Art. 41. - Proventi ed utili.**

1. Si fa divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, proventi delle attività, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non sia imposta per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
2. Si fa inoltre obbligo di impiegare i proventi, gli utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. È vietato all'associazione di avere rapporti di dipendenza, da enti con finalità di lucro, né di collegamento agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.

#### **Art. 42. - Esercizio finanziario**

1. L'associazione chiude il proprio esercizio finanziario il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 43. - Rendiconti e Bilancio Periodici**

1. L'associazione redige, in via obbligatoria, appositi rendiconti economico-finanziari annuali. A ciò provvede il Consiglio di Presidenza secondo le modalità previste dal presente statuto.
2. I rendiconti sono approvati dall'assemblea dei soci, regolarmente riunita in via ordinaria, con le modalità previste dal presente statuto.
3. Dai bilanci devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

#### **Art. 44. - Devoluzione del patrimonio residuo**

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione la devoluzione del patrimonio dovrà, dopo la liquidazione, avvenire a fini di utilità sociale, a favore di altre organizzazioni di volontariato Onlus, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, che operano in identico o analogo settore.

### **TITOLO VII - ALTRE NORME**

#### **Art. 45. - Scioglimento, cessazione, estinzione**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea che provvede alla nomina di uno o più liquidatori, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio in conformità a quanto previsto dal presente statuto.
2. L'Associazione cessa quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
3. L'Associazione si estingue quando tutti gli associati sono venuti a mancare. L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.

#### **Art. 46.**

1. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni di legge vigenti.